



COMUNE DI REGGIOLO

Provincia di Reggio Emilia

Codice Ente CO-35032

COPIA

DELIBERAZIONE N. 74

in data: 28.11.2013

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TARES) - APPROVAZIONE

L'anno **duemilatredici** il giorno **ventotto** del mese di **novembre** alle ore **21.10** presso il Centro Sociale "Nino Za", previa l'osservanza di tutte le formalita' prescritte dal vigente ordinamento delle autonomie locali e dallo Statuto Comunale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

Proceduto a fare l'appello alla presente deliberazione risultano:

1) BERNARDELLI BARBARA	Presente	11) SABATTINI LUCIO	Presente
2) DE PRIZIO GAETANO	Presente	12) BECCHI GABRIELE	Presente
3) OLIVERIO MARIA LUISA	Presente	13) MORETTI FABIO UMBERTO	Assente
4) RINALDI ROBERTO	Presente	14) CILIDONIO ANTONIO	Assente
5) MANFREDINI TOMMY	Presente	15) AMODEO CATERINA	Assente
6) MESSORI SIMONE	Presente	16) BERNARDELLI MICOL	Assente
7) GUARDAFRENI STEFANO	Presente	17) SCARAVELLI GAETANO	Presente
8) BEDOGNI ELENA	Presente		
9) BEDOGNI MAURO	Presente		
10) ARIOLI LIVIA	Presente		

Totale presenti: 13

Totale assenti : 4

Assiste il Segretario Comunale **DOTT.SSA FANTINI ELISABETTA** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **BERNARDELLI BARBARA** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



COMUNE DI REGGIOLO

Provincia di Reggio Emilia

N. 74 in data 28.11.2013

Oggetto: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TARES) - APPROVAZIONE

Sono presenti gli Assessori Parmigiani Sauro, Parmigiani Franco, Angeli Roberto e Albinelli Franco.

Il Sindaco illustra il punto all'ordine del giorno in oggetto. Le modalità di pagamento che vengono individuate con la deliberazione in discussione sono di fatto una "miscela" tra gli adempimenti legati al pagamento della TARES e i dettami inerenti il pagamento della TARSU. E' confermata l'applicazione di una riduzione del 10% delle tariffe a favore delle persone che provvedono autonomamente al compostaggio domestico attraverso le cosiddette compostiere. E' confermata inoltre l'applicazione della riduzione del 30% delle tariffe per le famiglie mononucleari.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'art. 14 del D.L. 6/12/2011 n. 201, convertito con modificazioni in Legge n. 214 del 22/12/2011, istitutivo a decorrere dall'1/1/2013 del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi indivisibili (TARES);

Visto l'art. 14, comma 46, del medesimo decreto, che a decorrere dall'1/1/2013 dispone la soppressione di tutti i prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria;

Tenuto conto che in virtù delle predette disposizioni, con decorrenza dall'1/1/2013, cessa di avere applicazione nel Comune di Reggio Emilia la Tassa Smaltimento rifiuti di cui al D.Lgs. n. 507/93, ferme restando le obbligazioni sorte prima di predetta data;

Considerato che l'art. 52 del D. Lgs. 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, è applicabile a norma dell'art. 14 del D.L. 201/2011 anche in materia di TARES;

Visti:

- l'art. 53 c. 16 della legge n. 388 come modificato dall'art. 27 c. 8 della legge n. 448/2001 il quale prevede che il termine per approvare le aliquote e le tariffe, nonché i regolamenti è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e se approvati entro tale termine hanno efficacia dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art. 10 c. 2 e 3 del D.L. 8/04/2013 n. 35 convertito con modificazioni in Legge n. 64 del 6/06/2013 che ha apportato modifiche in sede di prima applicazione della TARES;
- l'art. 5 del D.L. n. 102 del 31 agosto 2013, convertito in Legge 28 ottobre 2013 n. 124, che ha introdotto ulteriori modifiche all'applicazione del tributo in parola per l'anno 2013, in materia di quantificazione, modalità e termini di riscossione, posticipando inoltre il termine di approvazione del Bilancio di Previsione degli Enti al 30 novembre p.v.;

Considerato il disposto del comma 22 del citato art. 14 D.L. 201/2011 nel quale si stabilisce che, con Regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 446/97, il Consiglio Comunale determina la disciplina per l'applicazione del tributo concernente tra l'altro:



COMUNE DI REGGIOLO

Provincia di Reggio Emilia

- la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti;
- la disciplina di eventuali riduzioni tariffarie ed esenzioni;
- l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano;
- i termini di presentazione della dichiarazione e del versamento del tributo;

Esaminato l'allegato schema di regolamento comunale per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi – TARES, predisposto dal competente ufficio tributi sulla base della normativa vigente e sopra richiamata ed in particolare ai sensi del D.L. 102/2013 così come modificato dalla Legge 28/10/2013 n. 124, secondo il quale il Comune nell'applicare la TARES può determinare i costi di servizio e le relative tariffe sulla base dei criteri previsti e applicati nel 2012 con riferimento al regime di prelievo in vigore in tale anno;

Richiamate inoltre le proprie precedenti deliberazioni n. 35 del 4/7/2013 e n. 62 del 29/10/2013, con le quali sono state determinate le modalità di versamento TARES per l'anno 2013;

Ritenuto di approvare il suddetto Regolamento, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto, e tenuto conto che lo stesso entra in vigore dall'1/1/2013 ai sensi della normativa sopra richiamata;

Visto il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti (acquisito agli atti);

Preso atto dell'acquisizione del parere favorevole espresso dalla Commissione per gli Affari Generali ed i Regolamenti in data 23-11-2013;

Visti e letti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, allegati al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

Presenti n. 13 consiglieri, votanti n. 13 consiglieri, con n. 13 voti favorevoli, espressi per alzata di mano.

DELIBERA

- Di approvare il Regolamento Comunale per l'applicazione del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
- Di dare atto che il Regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore il 01/01/2013;
- Di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal Regolamento continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni di legge in materia di TARES;
- Di dare mandato al competente Ufficio Tributi per la pubblicazione della presente deliberazione da effettuarsi in via telematica sul Portale del Federalismo Fiscale entro trenta giorni dalla data della sua esecutività o comunque entro il termine di trenta giorni dalla scadenza del termine di approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2013.



COMUNE DI REGGIOLO

Provincia di Reggio Emilia

DOPODICHE'

CONSIDERATA l'urgenza di dare attuazione al dispositivo della presente deliberazione al fine di darne tempestiva comunicazione ai contribuenti.

Presenti n. 13 consiglieri, votanti n. 13 consiglieri, con n. 13 voti favorevoli, espressi per alzata di mano.

DELIBERA

Di dichiarare, con separata votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile.



COMUNE DI REGGIOLO
Provincia di Reggio Emilia

Allegato alla deliberazione
della C.C. N°74 del 28-11-2013
e composta da n°sedici facciate
IL SEGRETARIO COMUNALE
(DOTT.SSA FANTINI ELISABETTA)

COMUNE DI REGGIOLO

(PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA)

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA DEL**

**TRIBUTO COMUNALE
SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI
INDIVISIBILI**

(TARES)



COMUNE DI REGGIOLO

Provincia di Reggio Emilia

INDICE

- Art. 1 – Oggetto del Regolamento
- Art. 2 – Presupposto per l'applicazione del tributo
- Art. 3 – Soggetto attivo
- Art. 4 – Soggetti passivi
- Art. 5 – Locali e aree oggetto del tributo
- Art. 6 – Esclusioni dal tributo
- Art. 7 – Determinazione di superficie per contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e rifiuti speciali
- Art. 8 - Riduzioni tariffarie e agevolazioni sociali
- Art. 9 - Agevolazioni
- Art. 10 – Cumulabilità di riduzioni ed agevolazioni
- Art. 11 – Categorie di utenza
- Art. 12 - Tariffe del tributo
- Art. 13 – Riscossione
- Art. 14 – Dichiarazione
- Art. 15 – Tributo giornaliero
- Art. 16 – Tributo sui servizi indivisibili del Comune
- Art. 17 – Rimborsi e compensazione
- Art. 18 – Attività di controllo e sanzioni
- Art. 19 - Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento
- Art. 20 – Riscossione coattiva
- Art. 21 - Entrata in vigore del regolamento



COMUNE DI REGGIOLO

Provincia di Reggio Emilia

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni, in attuazione dell'articolo 14 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dall'art. 5 del D.L. 102/2013, e successive modificazioni ed integrazioni.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano il regolamento generale delle entrate tributarie comunali e le disposizioni di legge vigenti.

La gestione dei rifiuti suddetti è disciplinata da apposito Regolamento comunale di servizio.

Art. 2 – Presupposto per l'applicazione del tributo

Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

Art. 3 – Soggetto attivo

Soggetto attivo del tributo è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo medesimo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

Art. 4 – Soggetti passivi

Il tributo è dovuto da chiunque, persona fisica o persona giuridica, ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici stesse.

Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.

L'Amministratore del condominio o il proprietario dell'immobile sono tenuti a presentare, su richiesta del Comune, l'elenco dei soggetti che occupano o detengono a qualsiasi titolo i locali o le aree scoperte.

In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

Nei locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli



COMUNE DI REGGIOLO

Provincia di Reggio Emilia

occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Il soggetto che gestisce i servizi comuni, annualmente, è tenuto alla presentazione della dichiarazione iniziale, di variazione o di cessazione relativa alla superfici dei locali ed aree ad uso comune, nonché di quelle in forma esclusiva.

Art. 5 – Locali e aree oggetto del tributo

Si considerano suscettibili di produrre rifiuti:

- a) tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da almeno tre lati verso l'interno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale;
- b) aree scoperte operative, cioè destinate in modo autonomo all'esercizio di un'attività come, a titolo d'esempio, i campeggi, i dancing, cinema all'aperto, i magazzini di materiali o di prodotti finiti destinati alla commercializzazione;
- c) aree destinate in modo temporaneo e non continuativo ad attività quali mercati ambulanti, fiere, mostre ed attività similari.
- d) i locali accessori a quelli di cui alla lettera a) anche se da questi separati, al cui servizio siano destinati in modo permanente o continuativo ovvero con i quali si trovino oggettivamente in rapporto funzionale.

Fino all'attuazione delle previsioni di cui all'articolo 14, comma 9-bis del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, che prevede l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile al tributo pari all'80 per cento di quella catastale, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibile nel catasto edilizio urbano nelle categorie A, B e C, assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Per le unità immobiliari a destinazione speciale, ovvero facenti parte delle categorie catastali D ed E, la superficie assoggettabile al tributo è quella calpestabile.

La superficie, per i fabbricati, viene misurata sul filo interno dei muri perimetrali e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti.

La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro, per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se la frazione è inferiore al mezzo metro quadrato. Il vano scale è da misurarsi in pianta una sola volta.



COMUNE DI REGGIOLO

Provincia di Reggio Emilia

La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se la frazione è inferiore al mezzo metro quadrato.

Alle unità immobiliari adibite a utenza domestica in cui sia esercitata anche un'attività economica o professionale, qualora non sia distinguibile la superficie destinata all'attività da quella dedicata all'uso domestico, è applicata la tariffa delle utenze domestiche.

Per l'anno 2013, ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici già dichiarate o accertate ai fini della Tassa Rifiuti di cui al D.Lgs. 507/93 del 15/11/1993. In ogni caso il soggetto passivo o il responsabile dell'obbligazione tributaria è tenuto a presentare la dichiarazione, di cui al successivo articolo 20, se le superfici già dichiarate o accertate ai fini del soppresso prelievo abbiano subito variazioni da cui consegue un diverso ammontare del tributo dovuto.

Art. 6 – Esclusioni dal tributo.

Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti, urbani o assimilati, per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:

Locali:

- inutilizzati e completamente sgombri di arredi e/o suppellettili e privi di utenze attive di servizi a rete (gas, acqua, energia elettrica); nel caso in cui l'utenza sia condominiale e quindi non disattivabile deve essere autodichiarato il permanente stato di non utilizzo dei locali.
- stabilmente muniti di attrezzature quali il locale caldaia, impianti di lavaggio automezzi, ponti per elevazione di macchine o mezzi, celle frigorifere e locali di essiccazione e stagionatura, vani ascensori, cabine elettriche ed elettroniche, stalle per bestiame, fienili, silos, legnaie, purchè privi di lavorazione;
- vani, porzioni di vani e aree coperte la cui altezza non ne consenta un normale utilizzo, e sia uguale o inferiore a mt. 1,5;
- balconi a balzo;
- di fatto non utilizzati, perché sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- di impianti sportivi, palestre, scuole di danza riservati e di fatto utilizzati esclusivamente per l'attività sportiva in senso stretto. Sono invece soggetti a tariffazione, tutti i locali ad essi accessori quali spogliatoi, servizi, ecc.;
- delle sale di lavorazione delle latterie ove si procede unicamente al lavaggio delle superfici;
- locali comuni condominiali di cui all'art.1117 del codice civile che non siano detenuti o occupati in via esclusiva ;
- destinati al culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose;
- sale espositive di musei, pinacoteche e simili.



COMUNE DI REGGIOLO

Provincia di Reggio Emilia

Aree:

- impraticabili, intercluse da recinzione o non presidiate;
- in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di non utilizzo;
- adibite all'accesso dei veicoli delle stazioni di servizio carburanti;
- zone di transito e di manovra;
- zone in cui si svolge l'attività agonistica degli impianti sportivi;

Le suddette circostanze debbono essere indicate nella dichiarazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.

Art. 7 – Determinazione di superficie per contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e rifiuti speciali

Per le utenze non domestiche, in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e/o assimilati e di rifiuti speciali, siano essi pericolosi o non pericolosi, qualora la superficie da assoggettare alla tariffa risulti di difficile determinazione per l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree o per la particolarità dell'attività esercitata, la superficie assoggettabile alla tariffa è calcolata considerando, rispetto all'intera superficie dei locali, le percentuali di seguito indicate:

- ambulatori medici e dentistici, laboratori radiologici e odontotecnici e laboratori di analisi: 65%;
- strutture sanitarie e veterinarie pubbliche e private, per quanto riguarda: sale operatorie; stanze di medicazione; laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, i reparti e le sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive: 65%;
- lavanderie a secco e tintorie non industriali: 75%;
- officine meccaniche per riparazione auto, moto e macchine agricole e gommisti: 55%;
- elettrauto: 65%;
- ricoveri attrezzi e mezzi agricoli, caseifici e cantine vinicole: 30%;
- autocarrozzerie, falegnamerie, verniciatori in genere, galvanotecnici, fonderie, ceramiche e smalterie: 55%;
- officine di carpenteria metallica, tornerie, officine metalmeccaniche: 55%;
- tipografie, stamperie, laboratori per incisioni e vetrerie: 75%;
- laboratori fotografici o eliografici: 75%;
- produzione allestimenti pubblicitari, insegne luminose: 75%;
- lavorazione materie plastiche e vetroresine: 75%.

Per le attività in simili condizioni di produzione promiscua di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, non comprese fra quelle indicate, si fa ricorso a criteri analoghi.

L'applicazione delle percentuali di cui ai commi precedenti viene riconosciuta a condizione che il produttore dimostri l'avvenuto trattamento dei rifiuti speciali in conformità alla normativa vigente. A tal fine il soggetto passivo dovrà:



COMUNE DI REGGIOLO

Provincia di Reggio Emilia

- a) Indicare nella dichiarazione originaria o di variazione le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologia di rifiuti prodotti, distinti per codice CER;
- b) Comunicare entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codice CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese abilitate nelle forme di legge.

Art. 8 - Riduzioni tariffarie e agevolazioni sociali

Il tributo è ridotto al 40% nei casi in cui il servizio di gestione dei rifiuti sia istituito od attivato, ma la distanza del punto più vicino di raccolta superi i 500 metri, restando escluse dal calcolo delle distanze i percorsi non su suolo pubblico.

L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione della tariffa.

Nel caso in cui tale interruzione superi la durata continuativa di 30 gg. lavorativi, e ciò abbia determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto applicando la riduzione di 1/12 (un dodicesimo) per ogni mese di interruzione.

Per i locali e le aree delle utenze non domestiche, adibiti ad attività stagionali e periodiche e, pertanto, occupati o detenuti in modo non continuativo ma ricorrente e per un periodo complessivo nel corso dell'anno non superiore a sei mesi, risultante dal provvedimento rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività (licenza o autorizzazione), si applica la tariffa della categoria corrispondente. Sulla tariffa verrà applicato un coefficiente di riduzione, pari al 30%, rapportato al periodo di conduzione e risultante dall'atto autorizzativo o comunque a quello di effettiva utilizzazione del servizio.

Per i locali e le aree delle utenze domestiche non residenti che vengono occupati o detenuti in modo non continuativo ma ricorrente è prevista l'applicazione di un coefficiente di riduzione del tributo pari al 30%.

Per i locali e le aree delle utenze domestiche utilizzati da un unico occupante, risultante da dichiarazione del soggetto ed attestato da verifica anagrafica, è prevista l'applicazione di un coefficiente di riduzione del tributo pari al 30%.

Per gli esercizi commerciali, artigianali e per le attività assimilabili alle medesime, perché basate anch'esse sul richiamo della clientela effettuato con l'apposito allestimento dello spazio vetrina, è prevista la riduzione al 50% del tributo, se situati in zone precluse completamente al traffico o con viabilità a senso unico o alternato, a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi.

La durata delle opere fa riferimento alla data di inizio e chiusura del cantiere.



COMUNE DI REGGIOLO

Provincia di Reggio Emilia

La riduzione è concessa, a pena di decadenza, previa presentazione di una richiesta redatta su modello predisposto dal Comune, contenente:

- a) i dati personali del richiedente nonché quelli completi della sua attività;
- b) l'esatto indirizzo del locale interessato dalle preclusioni del traffico legate alla presenza di un cantiere per la realizzazione di un'opera pubblica;
- c) la dichiarazione del richiedente relativa al possesso di tutti i necessari requisiti per l'accesso alle agevolazioni tariffarie;

Le richieste verranno verificate dai competenti uffici comunali e l'agevolazione tariffaria è riconosciuta in forma di rimborso o sgravio agli aventi diritto con efficacia dal giorno dell'apertura del cantiere fino al ripristino della normale viabilità pedonale e veicolare.

Per i locali ed aree adibiti ad uffici e servizi comunali è stabilita l'esenzione dal pagamento del tributo.

E' altresì stabilita l'esenzione totale dei locali di scuole di ogni ordine e grado, sia pubbliche che private.

Sono fissate le seguenti agevolazioni sociali per le utenze domestiche relative a famiglie composte da una o più persone con almeno un pensionato o portatore di handicap che occupano locali ad uso abitazione di tipo economico o popolare ovvero rurale (classificazione catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6):

- a) proprietari, usufruttuari, occupanti a titolo gratuito della sola abitazione e pertinenze in cui risiedono, purchè abbiano un reddito annuo complessivo del nucleo familiare, non superiore ad € 10.858,73 per le famiglie costituite da un solo componente, elevabile a € 17.884,97 per le famiglie composte da più di una persona, riduzione tariffaria del 50%.
- b) famiglie affittuarie dell'alloggio, non aventi altre proprietà immobiliari, con un reddito annuo complessivo del nucleo familiare, non superiore ad € 9.559,18 se composte da una sola persona elevabile a € 15.956,44 se composte da più di una persona, esenzione totale.
- c) famiglie affittuarie dell'alloggio, non aventi altre proprietà immobiliari, con un reddito annuo complessivo del nucleo familiare, non superiore ad € € 10.858,73 per le famiglie costituite da un solo componente, elevabile a € 17.884,97 per le famiglie composte da più di una persona, riduzione tariffaria del 50%.

Annualmente i limiti di reddito si intendono rivalutati in base all'aumento delle pensioni, in riferimento ai dati dell'inflazione comunicati con Decreto Interministeriale (perequazione automatica).

I redditi da considerare sono quelli risultanti al 31 dicembre dell'anno precedente.

Per l'anno 2013 la richiesta di riduzione con allegata la documentazione relativa ai redditi dichiarati deve essere presentata entro il 31/12/2013.

La richiesta di riduzione ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni rimangano invariate.

Restano confermate le richieste presentate gli anni precedenti in regime TARSU.

In caso di perdita del diritto, il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni per fruire delle agevolazioni, nello stesso termine utile per la presentazione della richiesta.



COMUNE DI REGGIOLO

Provincia di Reggio Emilia

Art. 9 – Agevolazioni

A favore delle utenze domestiche che dichiarano di provvedere al compostaggio domestico, mediante comunicazione redatta su modello predisposto dal Comune da presentare a pena di decadenza entro il 31 gennaio dell'anno in corso a quello di effettuazione del compostaggio, è concessa una riduzione, da applicarsi in sede di bolletta a conguaglio, pari al 10%

L'ente gestore del servizio, in collaborazione con la Polizia Municipale, verifica l'effettivo utilizzo di tale modalità di smaltimento.

Solo per l'anno 2013 il termine della presentazione della richiesta è entro il 31/12/2013.

Per le utenze non domestiche che avviano al recupero rifiuti speciali assimilati agli urbani, tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, è concessa una riduzione del 15% del tributo da applicarsi in sede di bolletta a conguaglio, subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale, redatta su modello predisposto dal Comune da presentare, a pena di decadenza, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di effettuazione del recupero dei rifiuti speciali assimilati.

Sono esclusi dalla riduzione i rifiuti conferiti al servizio pubblico, i rifiuti speciali non assimilati agli urbani, i rifiuti avviati allo smaltimento ed i rifiuti da imballaggio secondari e terziari;

Gli interessati sono tenuti a produrre entro il 31 gennaio dell'anno successivo, una dichiarazione redatta su modello predisposto dal Comune attestante la quantità totale dei rifiuti prodotti nell'unità locale e la quantità dei rifiuti avviati al recupero nell'anno precedente, nonché l'indicazione del soggetto al quale tali rifiuti sono stati conferiti.

La riduzione, calcolata a consuntivo, comporta il rimborso dell'eccedenza pagata o la compensazione all'atto di successivi pagamenti.

Su richiesta del Comune, il produttore che ha beneficiato della riduzione deve presentare documentazione attestante l'attività svolta dal soggetto incaricato del recupero dei rifiuti (dichiarazione MUD, formulari di identificazione, registri di carico e scarico).

Art. 10 – Cumulabilità di riduzioni ed agevolazioni

In nessun caso la somma delle riduzioni e delle agevolazioni ottenibili sia dalle utenze domestiche che non domestiche, su base annua, può superare la soglia del 70% del tributo dovuto.

Art. 11 – Categorie di utenza



COMUNE DI REGGIOLO

Provincia di Reggio Emilia

Il tributo comunale sui rifiuti prevede, ai sensi del D.L. 102/2013, la classificazione delle categorie con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, suddivisa nel seguente modo:

CATEGORIA A: locali ed aree adibiti a musei, archivi, biblioteche, istituzioni culturali, politiche e religiose, sale teatrali e cinematografiche, scuole pubbliche e private, palestre, autonomi depositi di stoccaggio e depositi di macchine e materiali militari;

Sottocategorie:

AA – Istruzione di ogni ordine e grado e servizi pubblici (scuole pubbliche e private, ufficio pubblico)

BB – servizi sociali ed organizzazioni (organizzazioni sindacali e professionali, circoli ricreativi, associazioni e partiti, centro sportivo, cinema e teatro):

CATEGORIA B: complessi commerciali all'ingrosso o con superfici espositive, aree ricreativo-turistiche quali campeggi, stabilimenti balneari ed analoghi complessi attrezzati;

Sottocategorie:

CC - aree adibite ad esposizione e simili (attività di autoconcessionaria solo area espositiva, autosalone, esposizione mobili ed elettrodomestici, autorimesse, stoccaggio e materiali edili e da carpenteria, centro congressi e simile)

DD – attività che si espletano all'esterno (campeggi, distributori, autolavaggio)

CATEGORIA C: locali ed aree ad uso abitativo per nuclei famigliari, collettività e convivenze, esercizi alberghieri;

Sottocategorie:

U – utenze domestiche – abitazioni civili

FF – ricovero, caserma, carceri, casa di riposo

GG – esercizi alberghieri (hotel, pensioni, alberghi escluse zone bar, ristoranti ecc..)

CATEGORIA D: locali adibiti ad attività terziarie e direzionali diverse da quelle di cui alle lettere b) e dei negozi di vendita al dettaglio;

Sottocategorie:

HH – servizi privati (banche, uffici privati, uffici immobiliari, agenzia assicurazione)

II – attività professionali di tipo tecnico amministrativo (geometra, ingegnere, avvocato, notaio, commercialista, architetto, consulente)



COMUNE DI REGGIOLO

Provincia di Reggio Emilia

LL – attività professionali di tipo scientifico (veterinario, dentista con o senza studio odontoiatrico per protesi, odontotecnico, laboratorio analisi)

CATEGORIA E: locali ed aree ad uso di produzione artigianale o industriale o di commercio al dettaglio di beni non deperibili, ferma restando l'intassabilità delle superfici di lavorazione industriale produttive di rifiuti non dichiarati assimilabili agli urbani;

Sottocategorie:

MM – esercizi commerciali di vendita al minuto di bassa produttività (negozi di pelletteria, arredo luce, erboristeria, valigeria, ceramiche e vetreria, articoli sportivi, colori e vernici, gomma e plastica, antiquariato, arredo casa, autoaccessori, pellicceria, ferramenta, articoli regalo, giocattoli)

NN – esercizi commerciali di vendita al minuto di media produttività (negozi di casalinghi, articoli sanitari, cappelli e ombrelli, abbigliamento uomo e donna, abbigliamento intimo, camiceria, tessuti e scampoli, oreficeria e gioielleria, libreria, merceria, elettrodomestici, sanitari e arredo bagno, agenzia viaggio, calzature, cicli e moto, foto ottica, farmacia)

OO – esercizi commerciali di vendita al minuto di alta produttività (negozi di cartoleria, edicola, tabaccaio, piccoli animali, profumeria)

PP – attività artigianali di media produttività (attività di antiquariato, fotografo, imbianchino, elettricista, barbiere, decoratore ceramico e simile, gommista, lavanderia)

QQ – attività artigianali di elevata produttività (attività di autofficina, elettrauto, carrozziere, parrucchiere, estetista, falegname)

RR – stabilimenti industriali e artigianali solo aree di produzione quali capannoni, magazzini e simili, ad esclusione di quelli inerenti la produzione alimentare

SS – stabilimenti industriali di produzione di generi alimentari solo aree di produzione quali capannoni, magazzini ecc..

CATEGORIA F: locali ed aree adibiti a pubblici esercizi o esercizi di vendita al dettaglio di beni alimentari o deperibili, ferma restando l'intassabilità delle superfici produttive di rifiuti non dichiarati assimilabili agli urbani

Sottocategorie:

TT – esercizi commerciali di vendita al minuto di generi alimentari ad elevata produttività (negozi di alimentari misto, pane e pasta, macelleria, supermercati alimentari)

EE – esercizi commerciali di vendita al minuto di generi alimentari e vegetali ad altissima produttività (negozi di fiori e piante, salumi e formaggi, rosticceria, ortofrutta, pescheria)



COMUNE DI REGGIOLO

Provincia di Reggio Emilia

VV – attività di pubblici esercizi a media produttività di rifiuti (attività di gelateria, pizza al taglio, mensa, self-service, pasticceria con o senza forno, tavola calda)

ZZ – attività di pubblici esercizi a elevata produzione di rifiuti (attività di pizzeria, bar, ristorante, osteria, trattoria, amburgheria, paninoteca)

Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

Nel caso di più attività svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte e per le quali non sia possibile distinguere o delimitare quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, la tariffa si applica con riferimento all'attività prevalente.

Art. 12 - Tariffe del tributo

Il tributo è corrisposto in base a tariffa a mq. commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, ed è liquidato su base giornaliera.

Il Consiglio Comunale approva le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Le tariffe sono determinate in misura tale da garantire la copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento.

In caso di mancata approvazione delle tariffe del tributo per l'anno successivo, nei termini di cui al precedente comma, si intendono prorogate la tariffe in vigore.

Art. 13 – Riscossione

Il versamento del tributo deve avvenire esclusivamente, ai sensi dell'articolo 14, comma 35, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, mediante il modello F24 o l'apposito bollettino postale, che sarà inviato in allegato al prospetto di liquidazione del tributo.

Il tributo viene liquidato in più rate, definite dal Consiglio Comunale, comprensive della maggiorazione per i servizi indivisibili e del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.

La liquidazione degli acconti è effettuata fino alla definitiva approvazione delle tariffe dell'anno di riferimento, in base alle tariffe deliberate l'anno precedente, salvo conguaglio nella prima rata utile.

Il tributo non è dovuto se di importo uguale o inferiore a 12 euro; tale importo si intende riferito al tributo dovuto per l'anno e non alle singole rate di acconto. Se la singola rata è di importo inferiore a 12 euro, il tributo verrà liquidato nella rata successiva.

Art. 14 – Dichiarazione

I soggetti individuati all'articolo 4 sono tenuti a presentare apposita dichiarazione al Comune, su modello predisposto dal Comune stesso, la quale ha effetto anche per gli



COMUNE DI REGGIOLO

Provincia di Reggio Emilia

anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimaste invariate. La dichiarazione deve essere presentata entro il termine di novanta giorni dalla data in cui:

- a) ha inizio il possesso, l'occupazione o la detenzione di locali ed aree assoggettabili al tributo;
- b) si verifica la variazione di quanto precedentemente dichiarato;
- c) si verifica la cessazione del possesso, occupazione o detenzione dei locali ed aree precedentemente dichiarate.

All'atto della presentazione della dichiarazione il Comune rilascia ricevuta dell'avvenuta presentazione che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno di spedizione indicato dal timbro postale o, se inviata tramite fax, nel giorno del suo ricevimento. La dichiarazione può essere inviata anche tramite posta elettronica certificata.

Le dichiarazioni o le comunicazioni con richieste di riduzioni del tributo o di esclusioni di superfici possono essere presentate in ogni tempo e gli effetti si producono a decorrere dalla data di presentazione della domanda.

Per le variazioni intervenute a decorrere dal 1 gennaio 2013 la dichiarazione dovrà essere presentata entro 90 giorni dalla data di esecutività della delibera di approvazione del presente regolamento.

Art. 15 – Tributo giornaliero

Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, si applica il tributo in base a tariffa giornaliera.

L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare. Superato tale periodo si rende applicabile la tariffa annuale del tributo.

Il tributo giornaliero è commisurato per ciascun metro quadrato di superficie occupata e per giorno di occupazione.

Il tributo giornaliero, riguardante tipicamente attività dedicate all'intrattenimento quali giostre e simili, è determinato nella misura di 1/365 (un trecentosessantacinquesimo) della tariffa annua per ogni giorno di occupazione.

Al tributo giornaliero sui rifiuti si applica la maggiorazione relativa ai servizi indivisibili, determinato secondo il criterio di cui al terzo comma.

L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo, da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il canone per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.

Il tributo giornaliero non è dovuto se di importo uguale o inferiore a 3,50 euro.

Art. 16 – Tributo sui servizi indivisibili del Comune

Alla tariffa determinata in base alle precedenti disposizioni regolamentari si applica una maggiorazione pari a 0,30 euro per metro quadrato, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili del Comune.

Le riduzioni e le agevolazioni previste negli artt. 8 e 9 si applicano anche alla maggiorazione 0,30 sui servizi indivisibili del Comune.



COMUNE DI REGGIOLO

Provincia di Reggio Emilia

La determinazione della maggiorazione di cui al comma precedente è effettuata contestualmente alla determinazione delle tariffe del tributo sui rifiuti.

Art. 17 – Rimborsi e compensazione

La cessazione dà diritto al rimborso della tariffa a decorrere dalla data nella quale questa è avvenuta. Se la dichiarazione di cessazione è stata presentata tardivamente, si prende a riferimento la data della sua presentazione, fatto salvo il diritto dell'interessato di provare l'insussistenza del presupposto impositivo per i periodi precedenti.

Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse pari al tasso legale maggiorato di 1,5 punti percentuali, calcolato con maturazione giorno per giorno e decorrenza dalla data di pagamento.

Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente da comunicare al comune entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di tributo comunale sui rifiuti. Il funzionario responsabile comunica, entro 30 giorni dalla ricezione, l'accoglimento dell'istanza di compensazione.

Non si rimborsano le somme fino a euro 12,00.

Art. 18 – Attività di controllo e sanzioni

L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell'art. 1, commi 161 e 162 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni.

Con delibera di Giunta Comunale viene designato il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

In caso di affidamento in concessione il funzionario responsabile è nominato dal gestore.

Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

In caso di mancato versamento di una o più rate alle date stabilite dal presente regolamento, il Comune provvede a notificare al contribuente, anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento o con analoghe metodologie atte a garantire la data di ricevimento, un sollecito di pagamento, dando un termine non inferiore a 30



COMUNE DI REGGIOLO

Provincia di Reggio Emilia

giorni per effettuare il versamento. Decorso inutilmente tale termine, sarà notificato atto di accertamento per omesso o insufficiente versamento del tributo, con applicazione della sanzione pari al 30 per cento dell'importo non versato o tardivamente versato.

In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 3, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.

Le sanzioni di cui ai commi 4 e 5 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

Sulle somme dovute a titolo di tributo a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale maggiorato di 1,5 punti percentuali. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Nell'attività di recupero, ai sensi dell'art. 3, comma 10 del D.L. n. 16/2012, non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per tributo, sanzione ed interessi non supera euro 30,00, salvo il caso in cui il contribuente abbia commesso una ripetuta violazione degli obblighi di versamento; in tale ipotesi, non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dovuto per ciascun periodo, comprensivo di tributo, sanzioni ed interessi, non supera euro 12,00.

Art. 19 - Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento

Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali o da particolari situazioni di disagio economico e individuate con criteri precisati nella deliberazione medesima.

Il Funzionario Responsabile può eccezionalmente consentire, su richiesta dell'interessato in comprovate difficoltà di ordine economico e se trattasi di tributi arretrati, il pagamento dei medesimi in rate mensili, di pari importo, fino ad un massimo di 24, previa applicazione, a partire dalla data di scadenza naturale dell'obbligo di pagamento, degli interessi legali. Nel caso di mancato pagamento di due rate consecutive, il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro 30 gg. dalla scadenza della rata non adempita.

La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà. Alla richiesta di rateizzazione potranno essere



COMUNE DI REGGIOLO

Provincia di Reggio Emilia

richiesti in allegato, gli estratti conti bancari e/o postali al fine di verificare la temporanea situazione di difficoltà economica.

Se l'importo complessivamente dovuto è superiore ad € 15.000,00, il riconoscimento di tale beneficio è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria.

L'importo minimo di ogni rata è pari a € 50,00.

In caso di mancato pagamento di due rate consecutive:

il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;

l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione;

l'importo non può più essere rateizzato.

Art. 20 – Riscossione coattiva

La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602/1973 o ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/1910.

Ai sensi dell'art.3, comma 10 del D.L. n. 16/2012 non si procede alla riscossione coattiva qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo di euro 30, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo. In tal caso l'importo è fissato in euro 12,00.

Art. 21 - Entrata in vigore del regolamento

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2013.



COMUNE DI REGGIOLO
Provincia di Reggio Emilia

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Presidente

F.to BERNARDELLI BARBARA

Il Segretario

F.to DOTT.SSA FANTINI ELISABETTA

Publicata all'Albo Pretorio On-Line di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi.
(art.124, comma 1, D.Lgs. 18/08/2000, n.267 e per gli effetti dell'art. 32, c.1 L. 69/2009 e s.m.i. e norme collegate).

Addì _____

Il Segretario Comunale

F.to DOTT.SSA FANTINI ELISABETTA

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Addì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA FANTINI ELISABETTA

Il sottoscritto Segretario certifica che la suesata deliberazione, non soggetta a controllo necessario o non sottoposta a controllo eventuale, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio On-Line di questo Comune senza riportare, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta **ESECUTIVA** in data..... ai sensi dell'art.134, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000, n.267.

Addì _____

Il Segretario Comunale
F.to DOTT.SSA FANTINI ELISABETTA
